



**AltaVita-Istituzioni Riunite di Assistenza-I.R.A.
PADOVA**

**REGOLAMENTO PER LE FORNITURE DI BENI,
SERVIZI E LAVORI IN ECONOMIA**

Approvato con D.C. n. 3 del 7 gennaio 2014

A handwritten signature in blue ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke.

INDICE

PARTE PRIMA - DISPOSIZIONI COMUNI

- Art. 1 Oggetto del regolamento
- Art. 2 Forme della procedura in economia
- Art. 3 Responsabile del servizio e Responsabile del procedimento
- Art. 4 Notifiche e corrispondenza

PARTE SECONDA - ACQUISIZIONE DI SERVIZI E FORNITURE DI BENI IN ECONOMIA

- Art. 5 Servizi e forniture di beni in economia
- Art. 6 Determinazione a contrarre
- Art. 7 Limiti di applicazione per valore e modalità di affidamento
- Art. 8 Cassa Economale
- Art. 9 Limiti per tipologia di forniture e servizi
- Art. 10 Pubblicità e comunicazioni
- Art. 11 Procedura per servizi e forniture in cottimo fiduciario
- Art. 12 Scelta del contraente
- Art. 13 Obblighi relativi alla regolarità contributiva e alla tracciabilità dei flussi finanziari
- Art. 14 Garanzie
- Art. 15 Forma del contratto
- Art. 16 Pagamenti e procedure contabili nei servizi e nelle forniture
- Art. 17 Inadempimenti e mezzi di tutela
- Art. 18 Revisione prezzi

PARTE TERZA - ESECUZIONE DI LAVORI IN ECONOMIA

- Art. 19 Lavori in economia
- Art. 20 Determinazione a contrarre
- Art. 21 Limiti di applicazione per valore e modalità di affidamento
- Art. 22 Limiti per tipologia di lavori
- Art. 23 Pubblicità e comunicazioni
- Art. 24 Procedura per l'affidamento lavori in cottimo fiduciario
- Art. 25 Autorizzazione della spesa per lavori in economia
- Art. 26 Scelta del contraente
- Art. 27 Obblighi relativi alla regolarità contributiva e alla tracciabilità dei flussi finanziari
- Art. 28 Garanzie
- Art. 29 Forma del contratto
- Art. 30 Pagamenti e procedure contabili per lavori in economia
- Art. 31 Contabilizzazione e liquidazione dei lavori in amministrazione diretta
- Art. 32 Contabilizzazione e liquidazione dei lavori per cottimo
- Art. 33 Lavori o prezzi non contemplati nel contratto, perizie di variante o suppletive
- Art. 34 Verifica e regolare esecuzione dei lavori
- Art. 35 Inadempimenti e mezzi di tutela
- Art. 36 Revisione prezzi

PARTE QUARTA – SERVIZI LEGALI E TECNICI

- Art. 37 Disposizioni particolari per i servizi legali
- Art. 38 Disposizioni particolari per i servizi tecnici
- Art. 39 Disposizioni finali

PARTE PRIMA DISPOSIZIONI COMUNI

Articolo 1

OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento, in conformità ai principi di proporzionalità, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa, in armonia con i principi comunitari di massima trasparenza, parità di trattamento, non discriminazione e concorrenza tra gli operatori economici, dà attuazione alle disposizioni del Codice dei Contratti (art. 125 D.Lgs 163/2006 e s.m.i.) nonché del Regolamento di attuazione del Codice (D.P.R. 207/2010) e disciplina le procedure di acquisizione di beni, servizi e lavori "in economia" da parte dell'Altavita Istituzioni Riunite di Assistenza IRA, più innanzi definito "Ente", come definiti dall'art. 3 del D.Lgs. 12.04.2006 n. 163, in conformità alle normative di legge, per quanto applicabili, vigenti in materia di "Contratti pubblici".

2. Si richiamano, a titolo indicativo e non esaustivo:

- Il D.lgs 163/2006 "Codice dei Contratti Pubblici", e il Regolamento di Attuazione D.P.R. 207/2010, successive modifiche ed integrazioni;
- Lo Statuto dell'Ente approvato con Decreto della Direzione dei Servizi Sociali della Regione Veneto n. 195 del 11/07/2012;
- Il Regolamento interno dell'Ente "Ordinamento degli Uffici e dei Servizi" - D.C. n. 107 del 23/11/2010;
- Piano triennale di prevenzione della corruzione PPC – D.C. n. 38 del 23/04/2013.

3. Per la definizione di lavori, forniture e servizi, si fa riferimento all'articolo 3, commi 8, 9 e 10 del Codice dei Contratti: "I «lavori» comprendono le attività di costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione, restauro, manutenzione, di opere. Per «opera» si intende il risultato di un insieme di lavori, che di per sé espliciti una funzione economica o tecnica. Le opere comprendono sia quelle che sono il risultato di un insieme di lavori edilizi o di genio civile, sia quelle di presidio e difesa ambientale e di ingegneria naturalistica. Gli «appalti pubblici di forniture» sono appalti pubblici diversi da quelli di lavori o di servizi, aventi per oggetto l'acquisto, la locazione finanziaria, la locazione o l'acquisto a riscatto, con o senza opzione per l'acquisto, di prodotti. Gli «appalti pubblici di servizi» sono appalti pubblici diversi dagli appalti pubblici di lavori o di forniture, aventi per oggetto la prestazione dei servizi di cui all'allegato II".

4. Per i contratti definiti misti aventi per oggetto lavori e forniture; lavori e servizi; lavori, servizi e forniture; servizi e forniture; si applica la disciplina prevista dall'articolo 14 del Codice dei Contratti.

5. Il ricorso agli interventi in economia è ammesso, sempre opportunamente motivato, in relazione all'oggetto per tipologie di lavori, forniture e servizi ed in relazione ai limiti di importo delle voci di spesa, così come indicato nel presente regolamento ed in conformità alle prescrizioni di cui al D.Lgs 163/2006 e D.P.R. 207/2010. Oltre tali limiti di importo e per tipologie diverse da quelle indicate si utilizzano le procedure ordinarie.

6. Il ricorso alle procedure in economia deve in ogni caso rispondere ai criteri di programmazione, economicità, efficacia, tempestività, parità di trattamento, rotazione, proporzionalità, trasparenza, non discriminazione e concorrenza tra gli operatori economici.

Articolo 2

FORME DELLA PROCEDURA IN ECONOMIA

1. L'esecuzione degli interventi in economia per lavori, servizi e forniture può avvenire:

- in amministrazione diretta;
- per cottimo fiduciario;
- col sistema misto, cioè parte in amministrazione diretta e parte per cottimo fiduciario.

2. Sono eseguiti in amministrazione diretta i lavori, servizi e forniture di beni per i quali non occorre l'intervento di persone o imprese esterne in quanto effettuati con materiali e mezzi di proprietà dell'Ente o appositamente acquistati o noleggiati e con personale proprio o eventualmente assunto per l'occasione.
3. Sono eseguiti mediante cottimo fiduciario i lavori, servizi e forniture quando si rende opportuno l'affidamento a persone o imprese esterne.
4. L'Ente è tenuto ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni-quadro stipulate da Consip, nel rispetto del sistema delle convenzioni di cui all'art. 26 della L. 23 dicembre 1999, n. 488 e s.m.i. Qualora non si ritenga opportuno ricorrere alle convenzioni Consip (articolo 1, comma 449, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 – finanziaria 2007), è comunque obbligatorio l'utilizzo dei parametri di prezzo-qualità, come limiti massimi, per l'acquisto di beni e servizi comparabili con l'oggetto delle convenzioni stesse.
5. L'Ente, per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario, è tenuto a fare ricorso al mercato elettronico della Pubblica Amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell'art. 328 del DPR. 207/2010 e s.m.i.
6. I contratti stipulati in violazione degli obblighi di approvvigionamento attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip spa sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e sono causa di responsabilità amministrativa.

Articolo 3

RESPONSABILE DEL SERVIZIO E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

1. Nel rispetto della previsione normativa di cui all'ex art. 10 del D. Lgs. 163/2006 ed in base al proprio modello di organizzazione interna, per ogni acquisizione in economia l'Ente opera attraverso un Responsabile del procedimento, nominato ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 (nuove norme sul procedimento amministrativo), unico per le fasi della progettazione, dell'affidamento e dell'esecuzione, compresa la vigilanza sulla corretta esecuzione del contratto, fermo restando che i principali atti a rilevanza esterna nonché il potere di spesa spettano al Segretario Direttore Generale o ad altro Dirigente Responsabile di area o Funzionario del rispettivo settore.
2. Salvo designazioni o indicazioni diverse che potranno essere adottate mediante dei provvedimenti specifici dirigenziali o da provvedimenti del Consiglio di Amministrazione, in relazione alla natura ed alle caratteristiche dell'intervento da realizzare, il RUP potrà corrispondere al Dirigente, al funzionario, all'Istruttore amministrativo dell'ufficio economato/provveditorato, ufficio tecnico o di altri uffici, che in ogni caso dovranno risultare in modo inequivocabile nei documenti istruttori e preventivamente individuati dalla Dirigenza.

Articolo 4

NOTIFICHE E CORRISPONDENZA

1. Le notifiche di decisioni o le comunicazioni dell'Amministrazione, da cui decorrono i termini per gli adempimenti contrattuali sono effettuate tramite posta elettronica certificata ovvero a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, indirizzata all'impresa nel domicilio indicato nel contratto.
2. Le notifiche e le comunicazioni di cui sopra, possono essere effettuate anche in modo diretto, per consegna al rappresentante legale dell'impresa o ad altro suo qualificato incaricato che deve rilasciare regolare ricevuta, debitamente firmata e datata.
3. E' facoltà del Responsabile del procedimento richiedere che le comunicazioni del contraente abbiano luogo mediante l'utilizzo della posta elettronica certificata, o per quanto attiene alla documentazione contabile, anche mediante procedura telematica.

PARTE SECONDA
ACQUISIZIONE DI SERVIZI E FORNITURE DI BENI IN ECONOMIA

Articolo 5

SERVIZI E FORNITURE DI BENI IN ECONOMIA

1. La seconda sezione del regolamento disciplina il sistema di procedure per l'acquisizione in economia di servizi e forniture da parte dell'Ente, con riferimento alle disposizioni contenute nell'articolo 125 del Codice dei Contratti e alla normativa di cui agli articoli da 329 a 338 del regolamento attuativo.

Articolo 6

DETERMINAZIONE A CONTRARRE

1. L'Ente manifesta la propria volontà di stipulare un contratto col sistema semplificato in economia tramite amministrazione diretta o cottimo fiduciario attraverso la determinazione a contrarre.

2. La determinazione, indica:

- a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
- b) l'oggetto del contratto;
- c) il valore economico presunto;
- d) i fondi con cui far fronte alla spesa;
- e) se del caso, i parametri di confronto prezzo-qualità delle convenzioni Consip per beni e servizi.

3. L'affidamento di servizi e forniture di beni in economia è soggetto, nei casi previsti, alle disposizioni del testo unico sulla sicurezza nei luoghi di lavoro approvato con Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. In presenza di rischi da interferenze, nel caso in cui vi siano contatti fra organizzazioni di lavoro diverse in grado di generare pericoli produttivi di rischi per i lavoratori, dovrà essere predisposto il DUVRI (documento unico di valutazione dei rischi interferenziali) reso obbligatorio dall'articolo 26 del testo unico sopra richiamato.

Articolo 7

LIMITI DI APPLICAZIONE PER VALORE E MODALITA' DI AFFIDAMENTO

1. Come previsto dall'articolo 125 del Codice dei Contratti, l'affidamento in economia è ammesso per le forniture e i servizi per importi inferiori a 200 mila euro.

2. Gli importi monetari si intendono al netto degli oneri per I.V.A. e degli oneri previdenziali.

Eventuali costi relativi alla sicurezza, ai sensi dell'articolo 131 del Codice dei Contratti, concorrono alla determinazione dei limiti di importo previsti dal presente regolamento.

3. Nessuna prestazione può essere artificiosamente frazionata allo scopo di sottoporla alla disciplina delle acquisizioni in economia.

4. Per gli acquisti non programmabili, i limiti di cui al precedente punto 1 devono essere riferiti all'insieme delle acquisizioni eventualmente previste per quel tipo di bene o servizio nel corso dell'anno solare.

5. Il limite degli importi è automaticamente adeguato in relazione ai diversi limiti fissati dalla normativa comunitaria con il meccanismo previsto dall'articolo 248 del Codice dei Contratti.

6. Per le forniture o servizi di importo pari o superiore a 40 mila euro e inferiore a 200 mila euro, l'affidamento avviene in cottimo fiduciario nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei, individuati eventualmente anche a seguito della pubblicazione di avvisi esplorativi ovvero tramite elenchi di operatori economici predisposti dell'ente; l'individuazione dei concorrenti può avvenire mediante consultazione di elenchi telefonici o commerciali, motori di ricerca su internet e di ogni altro mezzo idoneo allo scopo.

7. Ai suddetti operatori economici è richiesto il possesso dei requisiti di cui all'art. 38 del Codice

dei Contratti (requisiti generali) e, se del caso, i requisiti di cui agli articoli 39 (requisiti di idoneità professionale), 41 (capacità economica e finanziaria) e 42 (capacità tecnica e professionale).

8. Per forniture o servizi di importo inferiore a 40 mila euro, è consentito, purché motivato, l'affidamento diretto da parte del Responsabile del procedimento, prescindendo dalla richiesta di pluralità di preventivi, sempre che l'affidamento avvenga a favore di un operatore economico in possesso dei requisiti di ordine generale previsti dall'articolo 38 del Codice dei Contratti e nel rispetto del principio di trasparenza, rotazione, non discriminazione e della par condicio.

9. I requisiti richiesti sono attestati mediante dichiarazione sostitutiva resa in conformità alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. L'Ente può procedere in qualsiasi momento alla verifica del possesso dei requisiti dichiarati dall'operatore economico affidatario.

10. Per gli operatori stabiliti in Stati e Paesi diversi dall'Italia si applicano le disposizioni dell'articolo 47 del Codice dei Contratti.

11. Sulla base di avvisi pubblicati sul proprio sito, l'Ente può predisporre elenchi di operatori economici dotati di determinati requisiti, all'interno dei quali può individuare gli operatori economici da invitare alle procedure per forniture di beni e servizi in economia, nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento. L'iscrizione a tali elenchi non è, in ogni caso, condizione necessaria per la partecipazione alle procedure di acquisizione in economia.

12. Le procedure di affidamento possono essere precedute da avviso esplorativo (indagine di mercato) pubblicato sul sito dell'Ente, per un periodo non inferiore a otto giorni, e diretto a raccogliere manifestazioni di interesse, rispetto alle quali l'Ente individuerà i soggetti da invitare alla procedura negoziata in economia secondo quanto previsto al successivo articolo 11.

Articolo 8

CASSA ECONOMALE

Resta ferma in ogni caso, la facoltà di effettuare acquisti in economia di piccola entità fino a € 2.000 (duemila euro) mediante la Cassa Economale. Tali pagamenti devono essere effettuati in via ordinaria mediante accredito sui conti correnti bancari e postali dei creditori, ovvero su altri strumenti di pagamento elettronico prescelti dal beneficiario. Sono ammessi pagamenti in contanti solo per importi inferiori al limite stabilito, di tempo in tempo dalla normativa vigente, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.

Articolo 9

LIMITI PER TIPOLOGIA DI FORNITURE DI BENI E SERVIZI

1. In attuazione a quanto previsto dall'articolo 125, comma 10 del Codice dei Contratti, vengono di seguito elencate le forniture di beni e servizi che possono essere eseguite in economia:

- a) forniture nel caso di risoluzione di un precedente rapporto contrattuale, o in danno del concorrente inadempiente, quando ciò sia ritenuto necessario o conveniente per conseguire la prestazione nel termine previsto dal contratto;
- b) forniture nel caso di necessità di completare le prestazioni di un contratto in corso, ivi non previste, se non sia possibile imporne l'esecuzione nell'ambito del contratto medesimo;
- c) quando si tratti di prorogare o ampliare il contratto con il fornitore dei beni o il prestatore dei servizi, limitatamente al periodo di tempo necessario per il completamento della procedura di nuovo affidamento a terzi, e l'importo non sia superiore alla soglia comunitaria, qualora il ritardo dipenda da fattori sopraggiunti e non preventivabili;
- d) forniture nel caso di urgenza, determinata da eventi oggettivamente imprevedibili, al fine di scongiurare situazioni di pericolo per persone, animali o cose, ovvero per l'igiene e salute pubblica, ovvero per il patrimonio storico, artistico, culturale;
- e) forniture per le quali siano stati esperiti infruttuosamente le procedure di evidenza pubblica e non possa esserne differita l'acquisizione;

- f) generi di vittuaria, di pulizia, ed altri generi diversi di consumo, per i quali non sia possibile o conveniente esperire gare pubbliche a causa di contingenti condizioni di mercato o di particolari difficoltà di reperimento, ovvero per la varietà o il quantitativo limitato dei singoli generi;
 - g) apparecchiature ed attrezzature scientifico sanitarie e tecnico economali, mobili, arredi, strumenti ed utensili;
 - h) mobili e suppellettili per ufficio, fotocopiatrici, personal computer ed accessori, materiale informatico hardware, nonché il relativo materiale tecnico di dotazione;
 - i) materiali di dotazione e di consumo di guardaroba-lavanderia, di cucina e di convivenza in genere;
 - j) scorte della massa vestiario da assegnare al personale dipendente avente diritto;
 - k) acquisto di dispositivi individuali di protezione (D.P.I.) ed ausili di sicurezza in genere;
 - l) articoli di cancelleria, stampati, imballaggi, supporti meccanografici;
 - m) libri, riviste, giornali e pubblicazioni varie, abbonamenti a periodici;
 - n) riproduzioni cartografiche e di copisteria, lavori di stampa;
 - o) prodotti farmaceutici, materiali diagnostici, strumentario e presidi chirurgici, materiale di medicazione e presidi sanitari in genere;
 - p) carburanti e lubrificanti per veicoli ed attrezzi a motore;
 - q) combustibili di limitato consumo;
 - r) merci, attrezzature e mobili usati d'occasione, nei casi in cui sia richiesta l'adesione tempestiva ad una opportunità favorevole;
 - s) articoli vari occorrenti per iniziative ricreativo-culturali in genere;
 - t) materiali edili, idraulici, elettrici e, più in generale, provviste per l'esecuzione di lavori in amministrazione diretta.
 - u) locazione per breve tempo di immobili per l'espletamento di corsi e concorsi indetti dall'Ente, quando non siano disponibili idonei locali di proprietà;
 - v) servizi di trasporto effettuati da terzi, noleggio di mezzi di trasporto;
 - w) noleggio, manutenzione e riparazione di mobili, macchine da stampa e fotocopiatrici; relativo materiale tecnico;
 - x) prestazioni occasionali diverse fornite da terzi, a carattere fiduciario e di modesta entità;
 - y) pulizia straordinaria degli stabili, degli uffici e degli spazi comuni di fabbricati da reddito;
 - z) disinfestazioni varie;
 - aa) apporti esterni per l'organizzazione e svolgimento di manifestazioni ricreative-culturali, formative, scientifiche promosse dall'Ente;
 - bb) spese postali e telegrafiche, spedizioni, magazzinaggio e facchinaggio
 - cc) rilegatura libri, rilegatura e conservazione d'archivio, inserzioni su giornali e su elenchi telefonici;
 - dd) assistenza tecnica e riparazioni varie su attrezzature di cucina, lavanderia ecc;
 - ee) spese per visite fiscali.
2. L'eventuale modifica della nomenclatura CPV (Vocabolario Comune degli appalti pubblici) prevista dalla normativa vigente, relativa alle suddette tipologie di servizi, comporta l'adeguamento automatico della stessa.

Articolo 10

PUBBLICITA' E COMUNICAZIONI

1. Le procedure di acquisizione in economia di forniture e servizi non sono sottoposte agli obblighi di pubblicità e di comunicazione previsti dall'articolo 124 del Codice dei Contratti.

Ai sensi dell'art. 18 del D.L. 22 giugno 2012 n. 83 convertito con L. 7 agosto 2012 n. 134 la pubblicazione sul sito internet dell'Ente degli affidamenti di importo complessivo superiore a mille euro nel corso dell'anno solare costituisce condizione legale di efficacia del provvedimento

legittimante il pagamento.

2. Nel caso di acquisizione di servizi e forniture in economia, l'esito dell'affidamento è soggetto all'obbligo di post informazione mediante pubblicazione sul sito web dell'Ente.

3. Ogni acquisizione deve essere registrata al Sistema informativo di monitoraggio gara dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici, con attribuzione del codice identificativo gara – CIG - e, ove previsto, deve essere registrata nel sistema di Monitoraggio degli investimenti pubblici – MIP/CUP, con attribuzione del codice unico di progetto – CUP -. Tali codici dovranno essere riportati sulla documentazione amministrativa e contabile inerente l'acquisizione, ai sensi della normativa vigente.

Articolo 11

PROCEDURA PER SERVIZI E FORNITURE IN COTTIMO FIDUCIARIO

1. Il Responsabile del procedimento richiede idoneo preventivo e procede ad invitare contemporaneamente almeno cinque operatori economici selezionati anche con le modalità indicate al precedente articolo 7, commi 11 e 12.

2. La lettera d'invito deve riportare:

- a) l'oggetto della prestazione, le relative caratteristiche tecniche e il suo importo massimo previsto per il periodo contrattuale, con esclusione dell'IVA;
- b) le garanzie richieste all'affidatario del contratto;
- c) il termine di presentazione delle offerte;
- d) il periodo in giorni di validità delle offerte stesse;
- e) l'indicazione del termine per l'esecuzione della prestazione;
- f) il criterio di aggiudicazione prescelto;
- g) gli elementi di valutazione, nel caso si utilizzi il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
- h) l'eventuale clausola che preveda di non procedere all'aggiudicazione nel caso di presentazione di un'unica offerta valida;
- i) la misura delle penali, determinata in conformità delle disposizioni del Codice dei Contratti e del regolamento;
- l) l'obbligo per l'offerente di dichiarare nell'offerta di assumere a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge, di osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti, nonché di accettare condizioni contrattuali e penalità;
- m) l'indicazione dei termini di pagamento;
- n) i requisiti soggettivi richiesti all'operatore economico, e la richiesta allo stesso di rendere apposita dichiarazione in merito al possesso dei requisiti soggettivi richiesti.

3. La lettera di invito può essere inoltrata via posta elettronica certificata, con raccomandata R.R. o anche via telefax. Nel caso di motivata urgenza, l'invito può essere fatto a mezzo telefono ma, in tal caso, è confermato in forma scritta anche telematica, entro il primo giorno feriale successivo.

4. Qualora la complessità dell'intervento lo richieda, ovvero le condizioni di esecuzione dell'intervento non possano essere ragionevolmente contenute nella lettera di invito, il Responsabile del procedimento predisponde un foglio patti e condizioni o un capitolato d'onori, ai quali la lettera di invito deve fare rinvio esplicito, e che deve essere disponibile per tutti gli operatori economici invitati.

5. In caso di elevata fungibilità dell'oggetto della procedura, come per la fornitura di arredi, attrezzature, software, servizi di gestione diversi, ecc., la lettera di invito può limitarsi ad indicare le linee guida dell'intervento lasciando agli offerenti le più ampie possibilità di soddisfacimento delle richieste dell'Ente, per cui potranno presentare offerte sotto forma di cataloghi con listini prezzi o simili.

6. Quando è possibile, il Responsabile del procedimento redige un modello per la presentazione dell'offerta e lo allega alla lettera di invito.

Articolo 12

SCELTA DEL CONTRAENTE

1. La scelta del contraente avviene sulla base di quanto previsto nella lettera di invito, in uno dei seguenti modi:
 - a) in base all'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata su elementi e parametri preventivamente definiti nella stessa lettera invito;
 - b) in base al prezzo più basso, qualora l'oggetto dell'intervento sia chiaramente individuato e non sia prevista alcuna variazione qualitativa.
2. Le offerte devono pervenire in busta chiusa, con modalità, da stabilirsi nella lettera d'invito, che ne garantiscano la segretezza.
3. Le buste contenenti le offerte sono aperte, di norma in seduta pubblica, dal Responsabile del procedimento con l'assistenza, in qualità di testimoni, di due dipendenti di cui uno con funzioni di verbalizzante. Le offerte sono controfirmate dal Responsabile del procedimento e dai due testimoni.
4. Il seggio di gara è presieduto dal soggetto competente ad effettuare la scelta dell'affidatario del contratto, che svolge funzioni di presidente, ed è inoltre composto, da due componenti interni esperti nel settore a cui si riferisce l'oggetto dell'acquisizione. In caso di specifiche competenze, possono essere nominati anche membri esterni. A carico dei commissari non devono sussistere le cause di incompatibilità e di astensione di cui all'articolo 84, commi 4, 5, 6 e 7, del Codice dei Contratti.
5. Quando l'individuazione della migliore offerta avviene con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa e nel caso di prestazioni particolarmente complesse o di particolare importanza la valutazione delle offerte può essere demandata ad una Commissione giudicatrice, che opera secondo le disposizioni del presente articolo.
6. Per l'offerta economicamente più vantaggiosa elementi di riferimento per la determinazione dei parametri di valutazione e ponderazione delle offerte, con i relativi criteri motivazionali, variabili a seconda della natura della prestazione, sono: prezzo, termine di esecuzione o consegna, qualità (certificazione), qualità ambientale (certificazione – registrazione ambientale), caratteristiche estetico funzionali, valore o merito tecnico, servizio successivo alla vendita, assistenza tecnica. E' ammessa la possibilità di orientare la scelta di beni e servizi secondo criteri ambientali, anche selezionando i potenziali affidatari in base al comportamento ed alla loro attenzione verso il problema della protezione ambientale.
7. Dell'esito della procedura di scelta del contraente e di accettazione dell'offerta è redatto un verbale sintetico.
8. Quando la scelta del contraente avviene col criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, il verbale deve dare atto dell'iter logico seguito nella attribuzione delle preferenze che hanno determinato l'affidamento.
9. Qualora sia stato istituito il seggio di gara di cui al precedente comma 3, la seduta per l'apertura delle buste contenenti la documentazione amministrativa, è pubblica. Dichiarati i concorrenti ammessi alla procedura, sempre in seduta pubblica, si procede al riscontro della documentazione pervenuta, costituente l'offerta tecnica. La seduta, o le sedute, per la valutazione delle offerte tecniche si svolgono in forma riservata. Successivamente, in seduta pubblica il soggetto che presiede la gara dà lettura dei punteggi attribuiti alle offerte tecniche e procede all'apertura e lettura dell'offerta economica. Per ogni seduta la Commissione trascrive le operazioni effettuate redigendo apposito verbale sottoscritto dal Presidente e da tutti i commissari.
10. Il verbale delle operazioni di affidamento è approvato con determinazione.
11. In caso di affidamento diretto, l'accertamento della congruità dei prezzi offerti è effettuato attraverso elementi di riscontro dei prezzi correnti risultanti dalle indagini di mercato. Fermo restando quanto previsto all'articolo 7, comma 5, del Codice dei Contratti (rilevazione ISTAT dei prezzi pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale), ai fini dell'accertamento la stazione appaltante può

avvalersi dei cataloghi di beni e servizi pubblicati sul mercato elettronico, anche di CONSIP o di altre pubbliche amministrazioni.

Articolo 13

OBBLIGHI RELATIVI ALLA REGOLARITA' CONTRIBUTIVA E ALLA TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

1. Il documento unico di regolarità contributiva (DURC) in corso di validità deve essere acquisito d'ufficio, nei seguenti casi:

- a) per la verifica della dichiarazione sostitutiva relativa al requisito di cui all' articolo 38, comma 1, lettera i), del Codice dei Contratti (non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui il concorrente è stabilito);
- b) per l'aggiudicazione del contratto ai sensi dell'articolo 11, comma 8, del Codice dei Contratti (l'aggiudicazione definitiva diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti)
- c) per la stipula del contratto;
- d) per il pagamento delle prestazioni relative a servizi e forniture;
- e) la verifica di conformità, l'attestazione di regolare esecuzione e il pagamento del saldo finale.

2. Per i contratti di forniture e servizi fino a 20.000 euro stipulati con la pubblica amministrazione e con le società in house, i soggetti contraenti possono produrre una dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'articolo 46, comma 1, lettera p) (assolvimento di specifici obblighi contributivi con l'indicazione dell'ammontare corrisposto), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in luogo del documento di regolarità contributiva. Le amministrazioni procedenti sono tenute ad effettuare controlli periodici sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive, ai sensi dell'articolo 71 del medesimo testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000.

3. Trova inoltre applicazione la normativa sugli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari prevista dall'articolo 3 della legge 13.08.2010, n. 136 (piano straordinario contro le mafie).

4. Per assicurare la tracciabilità gli appaltatori, i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese nonché i concessionari di finanziamenti pubblici a qualsiasi titolo interessati ai servizi e alle forniture, devono:

- utilizzare, per le movimentazioni finanziarie relative all'affidamento, uno o più conti correnti bancari o postali dedicati, anche non in via esclusiva, accessi presso banche o presso la società Poste Italiane S.p.a.;
- inserire nei contratti con i propri subappaltatori e subcontraenti, a pena di nullità assoluta del contratto di subappalto o del diverso subcontratto, una apposita clausola con la quale ciascuna parte assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari sopra citati;
- comunicare gli estremi identificativi di tali conti correnti all'Ente entro 7 giorni dalla loro accensione, o nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione, unitamente alla generalità e al codice fiscale dei soggetti delegati ad operare su di essi e ad effettuare tutti i movimenti finanziari tramite bonifico bancario o postale, fatte salve le deroghe previste dalla citata legge 136/2010;
- comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi;
- dare immediata comunicazione all'Ente e alla Prefettura competente della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente).

Articolo 14

GARANZIE

1. Salvo esplicita previsione da parte del Responsabile del procedimento, per gli affidamenti di importo inferiore a 40 mila euro i soggetti affidatari possono essere esonerati dal prestare cauzione di cui all'articolo 113 del Codice dei Contratti. Per importi pari o superiori a 40 mila euro e nei casi

di espressa previsione, anche per importi inferiori, trova applicazione la disciplina dell'articolo 113 del Codice dei Contratti.

Articolo 15

FORMA DEL CONTRATTO

1. Il contratto deve essere sottoscritto dall'affidatario a richiesta dell'Ente.
2. Per le forniture ed i servizi, il contratto di importo compreso tra 40 mila euro e 200 mila euro, è stipulato mediante scrittura privata autenticata in forma elettronica.
3. Il contratto di importo inferiore a 40 mila euro può essere stipulato attraverso scrittura privata, che consiste in apposito scambio di lettere con cui l'Ente dispone l'ordinazione di beni o di servizi.
4. Per importi fino al limite di euro 5.000,00 il contratto può consistere nell'emissione di ordini.
5. Tutte le spese di contratto, compresi i diritti di segreteria, in presenza dell'ufficiale rogante, e l'imposta di bollo, sono a carico della ditta, restando a carico dell'Ente la sola I.V.A..
6. In caso d'urgenza è possibile procedere, dopo l'aggiudicazione e nelle more della stipula del contratto, alla consegna della fornitura o all'esecuzione del servizio. Resta comunque salva la disciplina di cui all'articolo 11, commi 9 e 10, 10 bis e 10 ter del Codice dei Contratti D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., con il divieto di stipulare il contratto prima di trentacinque giorni decorrenti dalla comunicazione dell'aggiudicazione definitiva e con la sospensione della stipula in caso di ricorso.

Articolo 16

PAGAMENTI E PROCEDURE CONTABILI NEI SERVIZI E NELLE FORNITURE

1. I pagamenti relativi agli affidamenti in economia sono disposti nei termini di contratto, non oltre 30 giorni, e a decorrere dall'accertamento della rispondenza allo stesso della prestazione, effettuato dal Responsabile del procedimento. Le parti possono pattuire in modo espresso e per iscritto un termine di pagamento superiore a quello sopra indicato, quando ciò sia giustificato dalla natura o dall'oggetto del contratto o dalle circostanze esistenti al momento della sua conclusione. In ogni caso il termine non può essere superiore a sessanta giorni.
2. La verifica di conformità può essere sostituita da un'attestazione di regolare esecuzione emessa dal direttore dell'esecuzione e confermata dal Responsabile del procedimento anche mediante l'apposizione dell'attestazione stessa sul documento fiscale.
3. Il Responsabile del procedimento svolge anche la funzione di direttore dell'esecuzione, salvo il disposto dell'articolo 300 comma 2 lett. b) del Regolamento attuativo Dpr. 207/2010.

Articolo 17

INADEMPIMENTI E MEZZI DI TUTELA

1. Qualora il contraente cui è stato affidato l'intervento in economia non adempia agli obblighi derivanti dal rapporto, l'Ente si avvale degli strumenti di risoluzione contrattuale e risarcimento danni, ove non ritenga più efficace il ricorso all'esecuzione in danno previa formale diffida e messa in mora mediante lettera raccomandata.
2. Sono applicabili gli articoli 239 (transazione) e 240 (accordo bonario) del Codice dei Contratti.

Nel caso di inadempimenti per fatti imputabili al contraente cui è stato affidato l'intervento in economia, l'Amministrazione, dopo formale diffida o messa in mora mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, può disporre la risoluzione del contratto in danno.

Articolo 18

REVISIONE PREZZI

1. La revisione prezzi trova applicazione secondo quanto disposto dall'art. 115 del Codice dei Contratti.

PARTE TERZA
ESECUZIONE DI LAVORI IN ECONOMIA

Articolo 19

LAVORI IN ECONOMIA

1. La terza sezione del regolamento disciplina il sistema di procedure per l'esecuzione di lavori in economia da parte dell'Ente, con riferimento alle disposizioni contenute all'articolo 125 del Codice dei Contratti e agli articoli da 173 a 177 del Regolamento attuativo.

Articolo 20

DETERMINAZIONE A CONTRARRE

1. L'Ente manifesta la propria volontà di stipulare un contratto per l'affidamento di lavori in economia, mediante amministrazione diretta o cottimo fiduciario, attraverso la determinazione a contrarre.

2. La determinazione, indica:

- a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
- b) l'oggetto del contratto;
- c) il valore economico presunto;
- d) i fondi con cui far fronte alla spesa.

3. L'affidamento di lavori in economia è soggetto, nei casi previsti, alle disposizioni del testo unico sulla sicurezza nei luoghi di lavoro approvato con Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. In presenza di rischi da interferenze, nel caso in cui vi siano contatti fra organizzazioni di lavoro diverse in grado di generare pericoli produttivi di rischi per i lavoratori, dovrà essere predisposto il DUVRI (documento unico di valutazione dei rischi interferenziali) reso obbligatorio dall'articolo 26 del testo unico sopra richiamato.

Articolo 21

LIMITI DI APPLICAZIONE PER VALORE E MODALITA' DI AFFIDAMENTO

1. Come previsto dall'articolo 125 del Codice dei Contratti, l'affidamento di lavori in economia è ammesso per importi fino a 200 mila euro.

2. Il limite di 200 mila euro si intende al netto dell' I.V.A. Eventuali costi relativi alla sicurezza, ai sensi dell'articolo 131 del Codice dei Contratti, concorrono alla determinazione del suddetto limite.

3. Nessuna prestazione può essere artificiosamente frazionata allo scopo di sottoporla alla disciplina delle acquisizioni in economia.

4. Il limite di cui al comma 1 è automaticamente adeguato in relazione alla revisione periodica delle soglie prevista all'articolo 248 del Codice dei Contratti.

5. Per lavori di importo pari o superiore a 40 mila euro e inferiore a 200 mila euro, l'affidamento di lavori in economia mediante cottimo fiduciario ha luogo nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei, individuati preferibilmente a seguito della pubblicazione di avvisi esplorativi ovvero tramite elenchi di operatori economici predisposti dall'Ente.

In subordine l'individuazione dei concorrenti può avvenire mediante consultazione di elenchi telefonici o commerciali, motori di ricerca su Internet e di ogni altro mezzo idoneo allo scopo.

6. Agli operatori economici è richiesto il possesso dei requisiti di ordine generale indicati all'art. 38 del Codice dei Contratti e, se del caso, i requisiti di cui agli articoli 39 (requisiti di idoneità professionale), 40 (qualificazione per eseguire lavori pubblici), 41 (capacità economica e finanziaria) e 42 (capacità tecnica e professionale).

7. Per lavori da 5 mila a 40 mila euro, si procede come al precedente comma 5, ma previa consultazione di almeno tre operatori economici. Per tali importi è anche consentito, purché debitamente motivato, l'affidamento diretto da parte del Responsabile del procedimento,

prescindendo dalla richiesta di pluralità di preventivi, sempre che l'affidamento avvenga a favore di un operatore economico in possesso dei requisiti di ordine generale previsti dall'articolo 38 del Codice dei Contratti e nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, di non discriminazione.

8. Per lavori di importo inferiore a 5 mila euro, è consentito, l'affidamento diretto da parte del Responsabile del procedimento, prescindendo dalla richiesta di pluralità di preventivi, sempre che l'affidamento avvenga, nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e di non discriminazione.

9. I requisiti richiesti sono attestati mediante dichiarazione sostitutiva resa in conformità alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. L'Ente può procedere in qualsiasi momento alla verifica del possesso dei requisiti dichiarati dall'operatore economico affidatario.

10. Per gli operatori stabiliti in Stati e Paesi diversi dall'Italia si applicano le disposizioni dell'articolo 47 del Codice dei Contratti.

11. Sulla base di avvisi pubblicati sul proprio sito, l'Ente può predisporre elenchi di operatori economici dotati di determinati requisiti, all'interno dei quali individuare i soggetti da invitare alle procedure per l'affidamento di lavori in economia, nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento.

12. Le procedure di affidamento possono essere precedute da avviso esplorativo (indagine di mercato) pubblicato sul sito dell'Ente, per un periodo non inferiore a otto giorni, e diretto a raccogliere manifestazioni di interesse, rispetto alle quali l'Ente individuerà i soggetti da invitare alla procedura negoziata in economia secondo quanto previsto al presente regolamento.

Articolo 22

LIMITI PER TIPOLOGIA DI LAVORI

1. A maggiore specificazione delle categorie generali elencate all'articolo 125, comma 6, del Codice dei Contratti, con riguardo alle specifiche competenze dell'Ente, sono individuate le seguenti tipologie di lavori eseguibili in economia:

- a) manutenzione o riparazione di opere o impianti quando l'esigenza è rapportata ad eventi imprevedibili e non sia possibile od opportuno realizzarle con le forme e le procedure di evidenza pubblica previste in via ordinaria per l'appalto di lavori, soprattutto per garantire la sicurezza e l'incolumità pubblica;
- b) interventi non programmabili in materia di sicurezza di immobili, strutture, impianti e in ogni altro ambito di competenza;
- c) lavori che non possono essere differiti, dopo l'infruttuoso esperimento di una procedura di gara;
- d) lavori necessari per la compilazione di progetti e per la redazione di studi di fattibilità;
- e) completamento di opere o impianti a seguito della risoluzione del contratto o in danno dell'appaltatore inadempiente, quando vi è necessità ed urgenza di completare i lavori;
- f) manutenzione dei fabbricati di proprietà dell'Ente e dei relativi impianti;
- g) manutenzione dei giardini e delle aree scoperte, pertinenza di detti fabbricati, e delle fognature ivi esistenti;
- h) manutenzione dei fabbricati rurali, la pulizia di fossi e scoline, il taglio di piantagioni, ed in generale le opere agrarie di modesta entità riguardanti la sistemazione dei fondi rustici;
- i) lavorazione dei terreni agricoli coltivati in conduzione diretta;
- j) manutenzione e sostituzione degli arredi fissi e semifissi, delle attrezzature e macchinari, appartenenti alla dotazione dell'Ente di beni immobili strumentali;
- k) puntellamento, consolidamento e demolizione di fabbricati e manufatti pericolanti;
- l) lavori e provviste da eseguirsi d'ufficio a carico ed a rischio di appaltatori;
- m) trasporti in genere di materiali per conto dell'Ente, ivi compresi rifiuti speciali;
- n) espurgo di pozzi neri;
- o) ogni lavoro da eseguirsi d'urgenza, quando non vi sia il tempo né il modo di procedere

all'appalto o non siano riuscite le trattative private.

2. L'eventuale modifica della nomenclatura CPC/CPV prevista dalla normativa vigente, relativa alle suddette tipologie di lavori, comporta l'adeguamento automatico della stessa.

Articolo 23

PUBBLICITA' E COMUNICAZIONI

1. Le procedure per l'affidamento di lavori in economia non sono sottoposte agli obblighi di pubblicità e di comunicazione previsti dall'articolo 122 del Codice dei Contratti. Ai sensi dell'art. 18 del D.L. 22 giugno 2012 n. 83 convertito con L. 7 agosto 2012 n. 134 la pubblicazione sul sito internet dell'Ente dei pagamenti di importo complessivo superiore a mille euro nel corso dell'anno solare costituisce condizione legale di efficacia del provvedimento legittimante il pagamento.

2. Nel caso di cottimo fiduciario per l'esecuzione di lavori in economia, l'esito dell'affidamento è soggetto all'obbligo di post informazione mediante pubblicazione sul sito web dell'Ente.

3. Ogni procedura deve essere registrata al Sistema informativo di monitoraggio gara dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici, con attribuzione del codice identificativo gara (CIG) e, ove previsto, deve essere registrata nel sistema di Monitoraggio degli investimenti pubblici – MIP/CUP, con attribuzione del codice unico di progetto (CUP). Tali codici dovranno essere riportati nella documentazione amministrativa e contabile inerente la procedura, ai sensi della normativa vigente.

Articolo 24

PROCEDURA PER L'AFFIDAMENTO LAVORI IN COTTIMO FIDUCIARIO

1. La lettera di invito, di norma, contiene:

a) l'oggetto dei lavori da eseguire;

b) le eventuali garanzie e cauzioni, sia provvisorie che definitive, nonché, se del caso, le garanzie d'uso;

c) le caratteristiche tecniche e qualitative del lavoro, nonché le modalità, le condizioni e il luogo di esecuzione;

d) il prezzo o i prezzi e le modalità di pagamento;

e) le modalità di presentazione dell'offerta e i criteri di affidamento;

f) il termine o i termini assegnati e le eventuali penalità per i ritardi;

g) il termine di scadenza, in caso di interventi periodici in cui le obbligazioni sono pattuite con riferimento ad un determinato arco di tempo, per interventi non predeterminati nel numero, ma che si rendono necessari e vengono ordinati volta per volta nell'ambito del predetto arco di tempo;

h) la dichiarazione di assoggettarsi a quanto previsto dalla lettera di invito e dagli eventuali fogli o patti e condizioni o capitolato d'onere e di uniformarsi alle vigenti disposizioni.

2. In ogni caso l'atto di cottimo deve indicare:

a) l'elenco dei lavori e delle somministrazioni;

b) i prezzi unitari per i lavori e per le somministrazioni a misura e l'importo di quelle a corpo;

c) le condizioni di esecuzione;

d) il termine di ultimazione dei lavori;

e) le modalità di pagamento;

f) le penalità in caso di ritardo e il diritto della stazione appaltante di risolvere in danno il contratto, mediante semplice denuncia, per inadempimento del cottimista ai sensi dell'articolo 137 del Codice.

3. Si prescinde dalla richiesta di pluralità di preventivi e si può trattare direttamente con un unico interlocutore nei seguenti casi:

a) qualora vi sia motivata specialità o particolarità del lavoro, in relazione alle caratteristiche tecniche o di mercato, di diritti di esclusiva, di singola presenza sul mercato ragionevolmente inteso in senso territoriale, tale da rendere inutile, eccessivamente oneroso, palesemente sproporzionato o manifestamente irragionevole l'invito di più soggetti;

- b) quando si tratti di interventi d'urgenza, di somma urgenza o connessi ad impellenti e imprevedibili esigenze di ordine pubblico o di tutela della pubblica incolumità;
- c) quando l'importo della spesa non superi l'ammontare di 5.000 euro.

Articolo 25

AUTORIZZAZIONE DELLA SPESA PER LAVORI IN ECONOMIA

1. Nel caso di lavori di cui all'articolo 22, nell'ambito delle somme a disposizione dei quadri economici degli interventi compresi nel programma dei lavori pubblici o facenti parte degli specifici stanziamenti di bilancio per la manutenzione del patrimonio, l'autorizzazione è proposta dal Responsabile del procedimento e concessa dal dirigente competente.
2. Nel caso di esigenze imprevedute, non dovute ad errori o omissioni progettuali, sopraggiunte nell'ambito di interventi per i quali non è stato disposto un accantonamento per lavori in economia, questi possono essere autorizzati dal competente dirigente, su proposta del Responsabile del procedimento, nei limiti di cui all'articolo 21, attingendo dagli accantonamenti per imprevisti o utilizzando le eventuali economie da ribasso d'asta.
3. I progetti da eseguire in economia con cottimo fiduciario sono corredati dalla seguente documentazione, qualora strettamente indispensabile, nel rispetto del principio di semplificazione ed economicità dell'azione amministrativa, nonché di libertà della forma e di sinteticità dei contenuti:
 - a) relazione illustrativa;
 - b) capitolato d'oneri e condizioni;
 - c) computo metrico estimativo;
 - d) elenco prezzi unitari;
 - e) elaborati grafici.

Articolo 26

SCELTA DEL CONTRAENTE

1. La scelta del contraente avviene sulla base di quanto previsto nella lettera di invito, in base ai seguenti criteri:
 - a) offerta economicamente più vantaggiosa, individuata su elementi e parametri preventivamente definiti nella stessa lettera invito;
 - b) prezzo più basso, qualora l'oggetto dell'intervento sia chiaramente individuato e non sia prevista alcuna variazione qualitativa.
2. Le offerte devono pervenire in busta chiusa, con modalità, da stabilirsi nella lettera d'invito, che ne garantiscano la segretezza.
3. Le buste contenenti le offerte sono aperte, di norma in seduta pubblica, dal Responsabile del procedimento con l'assistenza, in qualità di testimoni, di due dipendenti, di cui uno con funzioni di verbalizzante. Le offerte sono controfirmate dal Responsabile del procedimento e dai due testimoni.
4. Quando l'individuazione della migliore offerta avviene con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa e nel caso di prestazioni particolarmente complesse o di particolare importanza, la valutazione delle offerte può essere demandata ad una Commissione giudicatrice, che opera secondo le disposizioni del presente articolo.
5. Il seggio di gara è presieduto dal soggetto competente ad effettuare la scelta dell'affidatario del contratto, che svolge funzioni di presidente, ed è inoltre composto da due componenti interni esperti nel settore a cui si riferisce l'affidamento, in caso di specifiche competenze potranno essere nominati anche componenti esterni. A carico dei commissari non devono sussistere le cause di incompatibilità e di astensione di cui all'articolo 84, commi 4, 5, 6 e 7, del Codice dei Contratti.
6. Per l'offerta economicamente più vantaggiosa gli elementi di riferimento per la determinazione dei parametri di valutazione e ponderazione delle offerte, con i relativi criteri motivazionali, variabili a seconda della natura della prestazione, sono: prezzo, termine di esecuzione o consegna,

qualità (certificazione), qualità ambientale (certificazione – registrazione ambientale), caratteristiche estetiche funzionali, valore o merito tecnico, manutenzione successiva all'esecuzione, assistenza tecnica. E' ammessa la possibilità di orientare l'affidamento secondo criteri ambientali, anche selezionando i potenziali affidatari in base al comportamento ed alla loro attenzione verso il problema della protezione ambientale.

7. Dell'esito della procedura di scelta del contraente e di accettazione dell'offerta è redatto un verbale sintetico.

8. Quando la scelta del contraente avviene col criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, il verbale deve dare atto dell'iter logico seguito nella attribuzione delle preferenze che hanno determinato l'affidamento.

9. Qualora sia stato istituito il seggio di gara di cui al precedente comma 5, la seduta per l'apertura delle buste contenenti la documentazione amministrativa, è pubblica. Dichiarati i concorrenti ammessi alla procedura, sempre in seduta pubblica, si procede al riscontro della documentazione pervenuta, costituente l'offerta tecnica. La seduta, o le sedute, per la valutazione delle offerte tecniche si svolgono in forma riservata. Successivamente, in seduta pubblica il soggetto che presiede la gara dà lettura dei punteggi attribuiti alle offerte tecniche e procede all'apertura e lettura dell'offerta economica. Per ogni seduta la Commissione trascrive le operazioni effettuate redigendo apposito verbale sottoscritto dal Presidente e da tutti i commissari.

10. Il verbale delle operazioni di affidamento è approvato con determinazione.

11. In caso di affidamento diretto, l'accertamento della congruità dei prezzi offerti è effettuato attraverso elementi di riscontro dei prezzi correnti risultanti anche da indagini di mercato.

Articolo 27

OBBLIGHI RELATIVI ALLA REGOLARITA' CONTRIBUTIVA E ALLA TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

1. Il documento unico di regolarità contributiva (DURC) in corso di validità deve essere acquisito d'ufficio, nei seguenti casi:

a) per la verifica della dichiarazione sostitutiva relativa al requisito di cui all' articolo 38, comma 1, lettera i), del Codice dei Contratti (non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui il concorrente è stabilito);

b) per l'aggiudicazione del contratto ai sensi dell'articolo 11, comma 8, del Codice dei Contratti (l'aggiudicazione definitiva diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti);

c) per la stipula del contratto;

d) per il pagamento degli stati di avanzamento o delle fatture;

e) per il certificato di regolare esecuzione e il pagamento del saldo finale.

2. Trova inoltre applicazione la normativa sugli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari prevista dall'articolo 3 della legge 13.08.2010, n. 136 (piano straordinario contro le mafie).

3. Per assicurare la tracciabilità gli appaltatori, i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese nonché i concessionari di finanziamenti pubblici a qualsiasi titolo interessati ai lavori, ai servizi e alle forniture, devono:

- utilizzare, per le movimentazioni finanziarie relative all'affidamento, uno o più conti correnti bancari o postali dedicati, anche non in via esclusiva, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane S.p.a.;

- inserire nei contratti con i propri subappaltatori e subcontraenti, a pena di nullità assoluta del contratto di subappalto o del diverso subcontratto, una apposita clausola con la quale ciascuna parte assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari sopra citati;

- comunicare gli estremi identificativi di tali conti correnti all'Ente, o nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione, unitamente alla generalità e al codice fiscale dei soggetti delegati ad operare su di essi e ad effettuare tutti i movimenti finanziari tramite bonifico bancario o

postale, fatte salve le deroghe previste dalla citata legge 136/2010;

- comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi;
- dare immediata comunicazione all'Ente e alla Prefettura competente della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore /subcontraente).

Articolo 28

GARANZIE

1. Salvo esplicita previsione da parte del Responsabile del procedimento, per gli affidamenti di importo inferiore a 40 mila euro i soggetti affidatari possono essere esonerati dal prestare cauzione di cui all'articolo 113 del Codice dei Contratti. Per importi pari o superiori a 40 mila euro e nei casi di espressa previsione, anche per importi inferiori, trova applicazione la disciplina dell'articolo 113 del Codice dei Contratti.

2. Salvo esplicita previsione da parte del Responsabile del procedimento, per gli appalti di lavori inferiori a 40 mila euro i soggetti affidatari sono esonerati dall'obbligo di stipulare la polizza assicurativa specifica contro i rischi di esecuzione e con garanzia di responsabilità civile per danni a terzi, di cui all'articolo 129, comma 1, del Codice dei Contratti.

Articolo 29

FORMA DEL CONTRATTO

1. Il contratto deve essere sottoscritto dall'affidatario a richiesta dell'Ente.

2. In caso di affidamenti di importo compreso tra 40 mila euro e 200 mila euro, il contratto è stipulato per scrittura privata autenticata in forma elettronica.

3. In caso di affidamenti di importo inferiore a 40 mila euro il contratto è stipulato per scrittura privata, che consiste in apposito scambio di lettere con cui l'Ente dispone l'ordinazione dei lavori, oppure nell'emissione di ordini, fino al limite di euro 2.000,00.

4. Tutte le spese di contratto, compresi i diritti di segreteria, in presenza dell'ufficiale rogante, e l'imposta di bollo, sono a carico della ditta contraente, restando a carico dell'Ente la sola I.V.A..

5. In caso d'urgenza è possibile procedere, dopo l'aggiudicazione e nelle more della stipula del contratto, alla consegna anticipata dei lavori. Resta comunque salva la disciplina di cui all'articolo 11, commi 9 e 10, 10 bis e 10 ter del Codice dei Contratti 163/2006, con il divieto di stipulare il contratto prima di trentacinque giorni decorrenti dalla comunicazione dell'aggiudicazione definitiva e con la sospensione della stipula in caso di ricorso.

Articolo 30

PAGAMENTI E PROCEDURE CONTABILI PER I LAVORI IN ECONOMIA

1. I pagamenti relativi agli affidamenti di lavori in economia sono disposti nei termini di contratto, non oltre 30 giorni, previo accertamento della rispondenza allo stesso della prestazione, effettuata dal direttore dell'esecuzione. Le parti possono pattuire in modo espresso e per iscritto un termine di pagamento superiore a quello sopra indicato, quando ciò sia giustificato dalla natura o dall'oggetto del contratto o dalle circostanze esistenti al momento della sua conclusione.

In ogni caso il termine non può essere superiore a sessanta giorni.

2. Il certificato di regolare esecuzione può essere sostituito da un'attestazione di regolare esecuzione emessa dal direttore dei lavori e confermata dal Responsabile del procedimento anche mediante l'apposizione dell'attestazione stessa sul documento fiscale.

3. Ai sensi del terzo comma dell'articolo 4 del Regolamento attuativo, su ogni pagamento verrà operata la ritenuta di legge per gli oneri previdenziali. La ritenuta è svincolata in sede di certificato di regolare esecuzione, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva. E' demandata alla valutazione del Responsabile del procedimento l'applicazione della normativa sulla contabilità dei lavori pubblici, ovvero l'individuazione di modalità semplificate di contabilità.

Articolo 31

CONTABILIZZAZIONE E LIQUIDAZIONE DEI LAVORI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA

1. I lavori in amministrazione diretta sono contabilizzati e liquidati a cura del Responsabile di cui all'articolo 3, o se nominato, dal direttore dei lavori, nel seguente modo:

- a) per le forniture di materiali e per i noli previa verifica dei documenti di consegna, sulla base delle relative fatture fiscali, accompagnate dall'ordinativo della fornitura;
- b) per la manodopera, previa verifica delle presenze rilevate, con pagamento mensile, unitamente al pagamento degli stipendi in via ordinaria.

Articolo 32

CONTABILIZZAZIONE E LIQUIDAZIONE DEI LAVORI PER COTTIMO

1. I lavori per cottimo sono contabilizzati e liquidati a cura del Responsabile di cui all'articolo 3, o se nominato, dal direttore dei lavori, secondo le specifiche disposizioni contenute nel capitolato d'oneri e condizioni con riferimento ai singoli interventi, mediante acconti su presentazione di fattura accompagnata da relazione di regolarità tecnica, oppure acconti sulla base di stati di avanzamento e di certificati di pagamento redatti ed emessi al raggiungimento di un importo eseguito pari a quanto previsto nel capitolato d'oneri e condizioni. Il saldo finale è corrisposto, ad intervento ultimato, sulla base di fattura o dello stato finale. La liquidazione ed il pagamento hanno luogo a seguito di accertamento della regolare esecuzione.

2. I lavori per cottimo relativi alla manutenzione periodica possono essere contabilizzati e liquidati sulla base di documenti di spesa contenuti o allegati alle singole ordinazioni, alla conclusione del singolo intervento oggetto dell'ordinazione medesima. E' sempre fatto salvo l'accertamento della regolare esecuzione fino a sei mesi successivi all'esaurimento del contratto.

3. Il conto finale e l'atto di accertamento della regolare esecuzione, devono essere corredati:

- a) dai dati del preventivo e del contratto e le relative disponibilità finanziarie;
- b) dalle eventuali perizie di variante o suppletive, verbali nuovi prezzi e ogni altro atto innovativo;
- c) dagli atti di ampliamento dell'importo del contratto anche se non costituenti perizia;
- d) dall'individuazione del soggetto esecutore;
- e) dai verbali di sospensione e di ripresa;
- f) dagli estremi delle assicurazioni degli operai impiegati;
- g) dell'indicazione degli eventuali infortuni occorsi;
- h) dei pagamenti già effettuati;
- i) delle eventuali riserve dell'impresa;
- l) di copia degli ordini di servizio e di ogni altro ordinativo emesso nel corso del contratto.

4. Il pagamento del corrispettivo è comunque preceduto dall'accertamento della regolarità contributiva e fiscale.

Articolo 33

LAVORI O PREZZI NON CONTEMPLATI NEL CONTRATTO, PERIZIE DI VARIANTE O SUPPLETIVE

1. Per quanto non disposto dal presente regolamento, qualora durante l'esecuzione dei lavori in economia si verifichi la necessità di procedere all'esecuzione di lavori per i quali non siano previsti prezzi nel contratto principale, si applica la disciplina prevista per i lavori pubblici.

2. Qualora la somma presunta si riveli insufficiente, il Responsabile del procedimento presenta al Dirigente una perizia suppletiva per chiedere l'autorizzazione sulla eccedenza di spesa.

3. In nessun caso, la spesa complessiva può superare quella debitamente autorizzata, e comunque non può eccedere il limite di 200.000 euro.

Articolo 34

VERIFICA E REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI

1. Per lavori di importo inferiore a 40.000 euro, la regolare esecuzione è attestata dal Responsabile di cui all'articolo 3 o dal direttore dei lavori se persona diversa, mediante apposizione, a lavori finiti, del visto sulla fattura emessa dall'operatore economico esecutore.
2. Per lavori di importo pari o superiore a 40.000 euro, la regolare esecuzione dei lavori è attestata dal certificato di regolare esecuzione sottoscritto entro 30 giorni, o diverso termine espressamente previsto dal capitolato d'oneri e condizioni, dall'ultimazione dei lavori dal Responsabile di cui all'articolo 3 o dal direttore dei lavori se persona diversa e, nei casi previsti, dal legale rappresentante dell'operatore economico che ha eseguito i lavori.

Articolo 35

INADEMPIMENTI E MEZZI DI TUTELA

1. Qualora il contraente cui è stato affidato l'intervento in economia non adempia agli obblighi derivanti dal rapporto, l'Ente si avvale degli strumenti di risoluzione contrattuale e risarcimento danni, ove non ritenga più efficace il ricorso all'esecuzione in danno previa formale diffida e messa in mora mediante lettera raccomandata.
2. Sono applicabili gli articoli 239 (transazione) e 240 (accordo bonario) del Codice dei Contratti.

Articolo 36

REVISIONE PREZZI

1. La revisione prezzi trova applicazione secondo quanto disposto dall'art. 115 del Codice dei Contratti.

PARTE QUARTA SERVIZI TECNICI E LEGALI

Articolo 37

DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER CONSULENZE

1. I servizi legali di cui all'allegato II.B, numero 21, al Codice dei Contratti e s.m.i., con particolare riguardo alle consulenze legali relative ad ipotesi di contenzioso o di precontenzioso, risoluzione delle controversie, esame dei profili di legalità o di legittimità di atti o comportamenti, nonché di patrocinio legale, sono affidati su base fiduciaria, per un importo fino a € 40.000,00.
2. In caso di affidamento diretto è fatto obbligo di acquisire apposito preventivo scritto di spesa.
3. Il comma 1 si applica anche ai seguenti servizi di supporto e assistenza:
 - a) di natura tributaria, fiscale, contributiva, assicurativa, medica, igienico-sanitaria, di sicurezza ed igiene del lavoro (D.lgs 81/2008), di qualità (Norma ISO 9001:2008), etc. ;
 - b) di advisor tecnico, giuridico, amministrativo o finanziario;
 - c) prestazioni notarili;
 - d) consulenza, informazione e documentazione giuridica o giuridico-amministrativa;
 - e) altri servizi intellettuali non riconducibili direttamente a compiti d'istituto o per i quali la professionalità dei servizi interni siano assenti o insufficienti.
4. In deroga al presente regolamento, le modalità di liquidazione dei corrispettivi sono definite volta per volta dal disciplinare di incarico o dall'atto di affidamento che devono recare l'importo stimato dei corrispettivi; nei casi di cui ai commi 1 e 3, lettere a), b) ed e), il corrispettivo può tuttavia essere rettificato in sede di liquidazione a consuntivo in funzione dell'effettivo svolgersi delle prestazioni e sulla base dei criteri predeterminati nel disciplinare di incarico o nell'atto di affidamento.

Articolo 38

DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER I SERVIZI TECNICI

1. Per servizi tecnici si intendono:
 - a) i servizi di architettura e ingegneria di cui all'allegato II.A, numero 12, al Codice dei Contratti, limitatamente alla progettazione, alla direzione dei lavori e alle prestazioni tecniche connesse di cui all'articolo 91 del Codice dei Contratti;
 - b) le prestazioni di verifica dei progetti di cui all'articolo 112, commi 1 e 5, del Codice dei Contratti;
 - c) le attività di supporto al Responsabile del procedimento di cui all'articolo 10, comma 7, del Codice dei Contratti;
 - d) le prestazioni connesse ai servizi di cui alle lettere precedenti (quali, ad esempio: prestazioni attinenti la geologia, l'agronomia, la documentazione catastale, collaudi statici e tecnico - amministrativi, rilievi, frazionamenti, accatastamenti, ecc.);
 - e) i servizi di urbanistica e paesaggistica, di cui all'allegato II.A, numero 12, al Codice dei Contratti, con esclusione dei servizi di cui alle precedenti lettere a), b), c) e d);
 - f) ogni altra prestazione di natura tecnica o tecnico-amministrativa diversa da quelle di cui alle lettere precedenti, non prevista da tariffe approvate con provvedimento legislativo o con provvedimento amministrativo delegato avente forza di legge, o comunque non determinabili con sufficiente approssimazione in via preventiva.
2. Ai sensi dell'articolo 125, comma 11, ultimo periodo, del Codice dei Contratti, i servizi tecnici di cui al comma 1 di importo inferiore a 40.000 euro possono essere affidati direttamente ad un soggetto idoneo, individuato dal Responsabile di cui all'articolo 3. Viene istituito un Albo dei professionisti iscritti ai rispettivi ordini professionali, dal quale attingere, per conferire a rotazione gli eventuali incarichi.
3. I servizi tecnici di cui al comma 1, lettere a), b), c) e d), di importo pari o superiore a 40.000 euro

e inferiore a 100.000 euro sono affidati, mediante procedura negoziata, previo invito ad almeno cinque soggetti idonei come previsto dal presente regolamento, in base alle seguenti linee guida, determinate preventivamente:

a) possesso di requisiti minimi necessari all'ammissione alla procedura costituiti dall'abilitazione all'esercizio della professione e, motivatamente, dal possesso di esperienze pregresse analoghe alla prestazione da affidare, in misura improntata alla ragionevolezza e proporzionalità rispetto all'incarico da affidare, con possibilità di sorteggio dei cinque soggetti da invitare, ai sensi dell'art. 267, comma 8, del Regolamento attuativo;

b) uno o più d'uno dei seguenti elementi di valutazione, selezione o preferenza:

- ribasso sul prezzo posto a base della procedura a titolo di corrispettivo;
- qualità tecnica di eventuali proposte progettuali nell'ambito di limiti, condizioni e criteri, fissati dal Responsabile nella lettera di invito, con esclusione della presentazione di progetti definitivi od esecutivi;
- tempi di espletamento delle prestazioni da affidare;

4. Il Responsabile può determinare metodi e criteri alternativi a quelli di cui al comma 3, purché nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza.

5. Ad un singolo soggetto giuridico non può essere affidato un incarico di cui ai commi 2 e 3 qualora:

a) nel corso dei dodici mesi precedenti siano stati affidati allo stesso soggetto incarichi per un importo complessivamente superiore a 100.000 euro, con esclusione dei casi previsti dal comma 4 dell'art. 91 del D.lgs 163/06;

b) non siano trascorsi almeno tre mesi dalla conclusione di un incarico affidato in precedenza, intendendosi per conclusione:

- l'approvazione del progetto nel caso di incarico di progettazione e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione,

- l'approvazione del certificato di regolare esecuzione nel caso di direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione,

Si può prescindere dal rispetto del termine di tre mesi nei casi di incarichi riguardanti il solo coordinamento della sicurezza nelle fasi di progettazione ed esecuzione dei lavori, di collaudo, di rilievo, di frazionamento, di accatastamento e di altre attività di supporto al responsabile del procedimento;

c) un incarico affidato nei tre anni precedenti abbia dato luogo a contenzioso, risarcimento o danno all'Ente, imputabile allo stesso soggetto, oppure un intervento non sia stato oggetto di collaudo favorevole, per cause a lui imputabili.

6. Fatte salve le forme di pubblicità eventualmente imposte per legge, gli incarichi di cui ai commi 2 e 3 sono resi noti, anche cumulativamente, mediante pubblicazione all'Albo on line dell'ente.

7. In deroga al presente regolamento, le modalità di liquidazione dei corrispettivi sono definite volta per volta dal contratto disciplinare di incarico o dall'atto di affidamento; il corrispettivo può essere rettificato in sede di liquidazione a consuntivo in funzione dell'effettivo svolgersi delle prestazioni e sulla base dei criteri predeterminati nel contratto disciplinare di incarico o nell'atto di affidamento.

Articolo 39

DISPOSIZIONI FINALI

1. Per tutto quanto non disciplinato dal presente Regolamento si applicano le disposizioni contenute nel Codice dei Contratti (D.Lgs 163/2006 e s.m.i.) e nel Regolamento di attuazione del Codice (D.P.R. 207/2010).

2. Il presente Regolamento entra in vigore nel giorno successivo alla pubblicazione della delibera di approvazione.